



Istituto di Istruzione
Superiore Ceccano
Tecnico Economico Ceccano
Tecnico Economico Ceprano
IPSSEOA Ceccano

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio

Prot. n (vedi segnatrice)

Ceccano, 23/05/2026

**Ai Docenti
E p.c.
Alla DSGA
Alla segreteria Personale scolastico
Bacheca R.E.
Atti**

OGGETTO: Criteri di fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari (Art. 15 CCNL Comparto Scuola) e dei giorni di ferie fruiti come permessi – Precisazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, con particolare riferimento all'art. 25 relativo alle funzioni, alle prerogative e alle responsabilità di gestione del Dirigente Scolastico;

VISTO il vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca;

RICHIAMATO l'art. 15, comma 2, del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 (tuttora disciplinante la materia per i rinvii operati dai contratti successivi), il quale prevede il diritto del dipendente a fruire di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, nonché la possibilità di fruire, per gli stessi motivi, di ulteriori sei giorni di ferie durante i periodi di svolgimento delle lezioni;

VISTO l'art. 97 della Costituzione, che impone alle Pubbliche Amministrazioni di assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'imparzialità dell'azione amministrativa;

VISTA la Legge n. 146/1990 e successive modificazioni, che qualifica l'istruzione scolastica come servizio pubblico essenziale, volto a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'istruzione (Art. 34 Cost.);

CONSIDERATO il recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo espresso dall'**Ordinanza n. 12991/2024 della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro)**, la quale chiarisce i limiti del diritto soggettivo del dipendente in relazione al potere di verifica e di organizzazione del datore di lavoro pubblico;

Istituto Istruzione Superiore Ceccano

Via Gaeta, 105 03023 Ceccano (Fr) – C.F. 92 064 670 604 - Tel. 0775 60 33 33 - Fax 0775 62 32 30

Mail: fris01900a@istruzione.it - PEC: fris01900a@pec.istruzione.it - Web: www.iis-ceccano.edu.it

PIC: 947009352

Sezioni Associate:

Istituto Tecnico Economico di Ceccano - Cod. scuola: FRTD01901L

Istituto Tecnico Economico di Ceprano - Cod. scuola: FRTD01902N

Ist. P.I. di Stato Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Ceccano - Cod. scuola: FRRH01901E

Sede d'esame:

Sede d'esame:



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Member of



UNESCO
Associated
Schools



Firmato digitalmente da Dirigente scolastico Francesco Senatore





Istituto di Istruzione
Superiore Ceccano
Tecnico Economico Ceccano
Tecnico Economico Ceprano
IPSSEOA Ceccano

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio

RITENUTO doveroso contemperare il legittimo esercizio dei diritti contrattuali del personale con l'esigenza, preminente e costituzionalmente protetta, di garantire la continuità dell'azione didattica ed evitare l'interruzione del pubblico servizio;

EMANA

le seguenti direttive e precisazioni in merito alle modalità di richiesta e concessione dei permessi in oggetto.

1. Orientamento della Suprema Corte e Natura del Diritto

Si rende noto al personale che l'**Ordinanza n. 12991/2024 della Corte di Cassazione** ha formalmente ridefinito l'equilibrio tra la flessibilità del dipendente e le prerogative datoriali. La Suprema Corte ha statuito che, sebbene il permesso per motivi personali costituisca un diritto soggettivo del lavoratore, esso **non è configurabile come un diritto assoluto, incondizionato o ad automatico recepimento**.

Il Dirigente Scolastico non è un mero esecutore o registratore dell'assenza, ma conserva il potere-dovere di:

1. Verificare la regolarità formale della domanda;
2. Valutare la specificità e la fondatezza dei motivi addotti (i quali non possono risolversi in formule generiche o vaghe, ma devono consentire l'identificazione della reale esigenza personale o familiare);
3. **Valutare la compatibilità dell'assenza con le imprescindibili esigenze organizzative e di funzionamento dell'istituzione scolastica.**

2. Gestione delle Richieste Massive e Rischio di Interruzione del Servizio

Nell'ultima settimana del c.m. si è assistito a una concentrazione anomala di istanze di permesso (ex art. 15 CCNL e ferie assimilabili ai permessi) riferite alle medesime giornate, spesso in concomitanza di ponti o festività.

Si avverte formalmente il personale che, in caso di richiesta massiva e simultanea di tali istituti contrattuali da parte dei docenti tale da rendere matematicamente e logisticamente impossibile la sostituzione interna o la garanzia della vigilanza, lo scrivente si riserva la facoltà di respingere le istanze eccedenti la capacità organizzativa della scuola.

Si precisa che l'accoglimento acritico di un numero indefinito di domande determinerebbe l'impossibilità di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni per intere classi o plessi, **configurando una palese ed illegittima interruzione del servizio pubblico essenziale, oltre a un grave vulnus alla sicurezza e alla vigilanza degli studenti affidati all'istituto.**

Istituto Istruzione Superiore Ceccano

Via Gaeta, 105 03023 Ceccano (Fr) – C.F. 92 064 670 604 - Tel. 0775 60 33 33 - Fax 0775 62 32 30

Mail: fris01900a@istruzione.it - PEC: fris01900a@pec.istruzione.it - Web: www.iis-ceccano.edu.it

PIC: 947009352

Sezioni Associate:

Istituto Tecnico Economico di Ceccano - Cod. scuola: FRTD01901L

Istituto Tecnico Economico di Ceprano - Cod. scuola: FRTD01902N

Ist. Prom. di Stato Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Ceccano - Cod. scuola: FRRH01901E

Sede d'esame:

Sede d'esame:



Member of



UNESCO
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Scuola
AMICA



Firmato digitalmente da Dirigente scolastico Francesco Senatore



Istituto di Istruzione
Superiore Ceccano
Tecnico Economico Ceccano
Tecnico Economico Ceprano
IPSSOA Ceccano

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio

3. Modalità Operative e Termini di Presentazione

Al fine di consentire a questo Ufficio e alla Segreteria del Personale la programmazione del servizio e l'eventuale reperimento di supplenti, **si dispongono le seguenti regole operative:**

- **Preavviso Ordinario:** Le istanze di permesso devono essere prodotte, tramite il gestionale Nuvola, corredate da documentazione o autocertificazione, con un preavviso di **almeno 5 giorni** rispetto alla data di fruizione, salvo casi di documentata e imprevedibile urgenza.
- **Specificità della motivazione:** La domanda dovrà contenere l'indicazione dei motivi personali o familiari, dettagliati in modo tale da consentire allo scrivente un'agevole valutazione anche in merito ai principi stabiliti dalla citata sentenza di Cassazione, superando diciture stereotipate.
- **Criterio di Rotazione:** Qualora per lo stesso giorno pervengano richieste eccedenti il limite di sostenibilità dell'orario/servizio, **l'Amministrazione applicherà criteri di precedenza legati all'ordine cronologico di presentazione, alla gravità dei motivi e al principio di rotazione (tenendo conto di chi non abbia già fruito di analoghi permessi nel corso dell'anno scolastico).**

Certi della consueta e responsabile collaborazione del corpo docente, finalizzata a mantenere alti gli standard di efficienza e di tutela del diritto allo studio che contraddistinguono il nostro Istituto, si augura un sereno proseguimento delle attività didattiche.

La pubblicazione della presente circolare dispositiva nella sezione "Bacheca" del Registro Elettronico Nuvola ha valore di formale notifica a ciascuno degli interessati.

Si allega: **Ordinanza n. 12991 del 13/05/2024 Corte Suprema di Cassazione**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. FRANCESCO SENATORE

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993)

Istituto Istruzione Superiore Ceccano

Via Gaeta, 105 03023 Ceccano (Fr) – C.F. 92 064 670 604 - Tel. 0775 60 33 33 - Fax 0775 62 32 30

Mail: fris01900a@istruzione.it - PEC: fris01900a@pec.istruzione.it - Web: www.iis-ceccano.edu.it

PIC:947009352

Sezioni Associate:

Istituto Tecnico Economico di Ceccano - Cod. scuola: FRTD01901L

Istituto Tecnico Economico di Ceprano - Cod. scuola: FRTD01902N

Ist. Prom. di Stato Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Ceccano - Cod. scuola: FRRH01901E

Sede d'esame:

Sede d'esame:



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Member of



UNESCO
Associated
Schools



Firmato digitalmente da Dirigente scolastico Francesco Senatore



Civile Ord. Sez. L Num. 12991 Anno 2024	
Presidente: MANNA ANTONIO	Oggetto
Relatore: DE MARINIS NICOLA	
Data pubblicazione: 13/05/2024	RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 26284/2018	
Cron.	
Rep.	
Ud. 22/02/2024	
CC	

ORDINANZA

sul ricorso 26284-2018 proposto da:
XXXXXXXXXXXXX, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI
MILANO - ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DI
MILANO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

- resistenti con mandato -

avverso la sentenza n. 381/2018 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il 07/03/2018 R.G.N. 1370/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 22/02/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che, con sentenza del 7 marzo 2018, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da XXXXXXXX nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano e dell'Istituto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Milano, avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento del dirigente scolastico di diniego di un permesso per motivi personali o familiari e la condanna alla restituzione della somma corrispondente alla trattenuta operata sulla retribuzione per la giornata di assenza del 24 aprile 2015; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, assumendo a riferimento la disciplina contrattuale relativa all'istituto delle ferie, legittimo il diniego opposto dal dirigente scolastico, rientrando nella sua discrezionalità l'apprezzamento delle ragioni di opportunità in ordine alla concessione della giornata di astensione dal lavoro; che per la cassazione di tale decisione ricorre il XXXXXX, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale nessuna delle amministrazioni intimare ha svolto attività difensiva;

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all'art. 5 del CCI relativo all'Istituto XXXXXXXXXXXX, nonché degli artt. 13 e 15 del CCNL per il comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009, lamenta a carico della Corte territoriale il travisamento del dato normativo applicabile per aver fatto riferimento a disposizioni relative esclusivamente all'istituto delle ferie quando, invece, il

ricorrente, aveva avanzato richiesta ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL riferito all'istituto dei permessi retribuiti; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 15, comma 2, CCNL Scuola 2006/2009, 1362, 1363, 1366, 1369 e 1371 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'errata interpretazione della disciplina contrattuale, avendo ritenuto che le ragioni addotte a motivo del richiesto permesso siano specificate e sindacabili, quando, invece, è sufficiente la mera invocazione di un motivo, dovendo il dirigente limitarsi alla verifica della regolarità formale della richiesta;

che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla stregua di una motivazione da quella espressa dalla Corte territoriale, motivazione che, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., questa Corte, nella sua funzione nomofilattica, è legittimata a porre a fondamento della propria decisione e che muove dalla considerazione per cui la diversa disciplina contrattuale in effetti nella specie applicabile, data dall'art. 15, comma 2, del CCNL di comparto per il quadriennio 2006/2009, essendo formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell'anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l'esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l'indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l'opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, condizione nella specie non riscontrabile, non risultando dalla motivazione adottata a giustificazione della richiesta (dover accompagnare la moglie

fuori Milano) specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l'esigenza dell'assenza dal lavoro;

che il ricorso va, dunque, rigettato senza pronuncia delle spese per non aver le Amministrazioni intimato svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.2.2024.